



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2016

Art. 12 (Accordo)

Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte. 3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 29 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2020/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it